

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

Regolamento Per la Definizione Agevolata del Contenzioso Tributario ai sensi della Legge 29 dicembre 2022, n. 197

- **Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2023.**

Indice

Art. 1 - Oggetto della definizione agevolata	pag. 3
Art. 2 - Termini e modalità di presentazione della domanda	pag. 3
Art. 3 - Importi dovuti	pag. 3
Art. 4 – Perfezionamento della definizione agevolata	pag. 4
Art. 5 – Norma di rinvio	pag. 4

Art. 1
Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 1° gennaio 2023 al Comune impositore e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui all'articolo 2 non si sia concluso con pronuncia definitiva.
2. Per Comune impositore si intende:
 - a) il Comune di Venezia., per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TASI, il CIMP e la TARSU;
 - b) il Gestore Veritas S.p.A., per quanto attiene la TIA, TARES e la TARI di competenza comunale.

Art. 2
Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia relativamente ai tributi elencati all'art. 1, comma 2, deve essere presentata entro il 30 giugno 2023.
2. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata al Comune di Venezia con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata.
3. Per il contenzioso relativo alla TIA, TARES e TARI, la domanda deve essere presentata al gestore Veritas S.p.A.
4. Per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Art. 3
Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento degli importi quantificati ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 191 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 entro il 30 giugno 2023.
2. Gli importi dovuti, di cui al precedente comma, sono liquidati direttamente dal contribuente.
3. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
4. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.
5. Nel caso in cui gli importi dovuti superino la somma di mille euro è ammesso il pagamento rateale ai sensi e con le modalità previste dal comma 194 della legge 197/2022.
6. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 4

Perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023.
2. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 della legge 197/2022 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.
3. Nel modello di domanda saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
4. Entro il 31 luglio 2023, l'amministrazione comunale e/o il gestore Veritas S.p.A. possono diniegare la definizione agevolata qualora non siano rispettati i requisiti per accedervi previsti dal presente regolamento e/o dalle disposizioni di legge di cui all'articolo 1, commi 185 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
5. Qualora la domanda di definizione agevolata sia incompleta o riporti dati inesatti, entro il 31 luglio 2023 l'amministrazione comunale e/o il gestore Veritas S.p.A. potranno eventualmente richiedere integrazioni o rettifiche **che l'interessato dovrà produrre entro 10 gg. dalla ricezione della richiesta.**
6. In ipotesi di mancata integrazione della domanda ai sensi del comma 5, la l'amministrazione comunale e/o gestore Veritas S.p.A. potranno procedere con l'archiviazione della domanda stessa.
7. **Qualora il contribuente integri o rettifichi la domanda ai sensi del comma 5 la definizione agevolata si intenderà perfezionata. Nei 30 giorni successivi alla ricezione delle integrazioni o rettifiche, l'amministrazione comunale e/o il gestore Veritas S.p.A. potranno comunque procedere al diniego della definizione agevolata qualora permanga il mancato rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento e/o dalle disposizioni di legge di cui all'articolo 1, commi 185 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197.**
8. La richiesta di integrazione di cui al comma 5 potrà riguardare anche i versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 5

Norma di Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 186 a 204, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.